

82
0.254
LORENZO MANNINO

L'ESPORTAZIONE DI ARCHIVI
O DI SINGOLI DOCUMENTI PRIVATI
DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO

Estratto da: RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO


Anno XXVIII - n. 3 - settembre-dicembre 1968

SCHEDATO



ROMA 1968

A. z. o.



SCHEDATO



L'ESPORTAZIONE DI ARCHIVI O DI SINGOLI DOCUMENTI PRIVATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO

I. L'entrata in vigore del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che affida alle sovrintendenze archivistiche le funzioni di « ufficio di esportazione », pone con urgente necessità il problema della regolamentazione dell'esportazione degli archivi e dei documenti privati di interesse storico.

L'art. 38 della legge sopracitata dispone che « i privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo... di non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione ».

L'esame di questa disposizione rivela, a colpo d'occhio, che essa è vincolante solamente per gli archivi e per i singoli documenti assoggettati alla dichiarazione di notevole interesse storico, intendendosi per tale quel provvedimento preventivo e cautelativo la cui causa o motivo primario è costituito dal preminente interesse pubblico, tendente a salvaguardare il patrimonio storico archivistico esistente nel territorio nazionale¹.

Nessun vincolo esiste, quindi, per gli archivi e per i documenti non dichiarati e sotto questo peculiare aspetto la legge n. 1409 si differenzia da quella precedente (R.D.L. 22 dicembre 1939, n. 2006, artt. 25 e 28) che vincolava anche quelli non dichiarati.

Il legislatore ha voluto in tal modo favorire il potere dispositivo del privato, anche se in un primo momento si era pensato di vietare in modo assoluto l'esportazione, così come avviene in Francia. Purtuttavia, così formulata, la legge non può non favorire un'indiscriminata esportazione², tenuto anche conto della scarsissima pubblicità che le si è data³.

¹ M. S. GIANNINI, *L'attività amministrativa*, Roma 1962.

² Su questo punto si veda, in questa stessa rivista: P. D'ANGIOLINI, *L'esportazione dei documenti privati (Rassegna degli archivi di stato, XXVI, 1966, pp. 43-62)*.

³ Gli uffici doganali ignorano, infatti, il D.P.R. n. 1409, per cui attualmente gli archivi privati, ancorché dichiarati di notevole interesse storico, possono essere esportati senza troppe difficoltà; sarebbe pertanto opportuno che l'amministrazione degli archivi di stato provvedesse ad interessare la competente amministrazione finanziaria

Ciò premesso esaminiamo in particolare, — in mancanza del regolamento di esecuzione della legge archivistica, — la procedura da seguire per l'esportazione, non senza aver prima chiarito che la funzione di ufficio di esportazione affidata dalla legge alle sovrintendenze è quella di presiedere alla tutela del patrimonio archivistico nazionale, sorvegliandone le particolari operazioni inerenti ai suoi movimenti verso Paesi stranieri.

Vari e complessi si presentano gli interventi che le sovrintendenze debbono esplicitare in caso di esportazione di documenti o fondi archivistici: visita eventuale dell'archivio, rilascio di nulla osta all'esportazione, stima del valore del materiale. E' ovvio che si tratta di operazioni delicate, predisposte allo scopo di conciliare nel modo migliore il potere di disposizione del privato con l'interesse pubblico.

L'autorizzazione all'esportazione innanzitutto è necessaria per rimuovere il limite che la legge ha posto all'esercizio del diritto di proprietà¹: l'ufficio di esportazione valuterà quindi l'interesse storico che il materiale riveste e la convenienza che esso continui a far parte o meno del patrimonio archivistico nazionale, in relazione all'interesse contrastante del privato ad esportarlo.

L'esportazione dovrà, pertanto, essere subordinata alla presentazione alla dogana, da parte dello speditore, di un certificato della competente sovrintendenza archivistica, attestante che l'archivio od i singoli documenti possono essere liberamente esportati non essendo stati sottoposti a vincolo, ovvero attestante che, quantunque il materiale rivesta notevole interesse storico, l'esportazione è ugualmente autorizzata.

Il sovrintendente dicotomizzerà quindi il suo atteggiamento, a seconda che l'archivio sia stato o meno già visitato; nel primo caso (archivio cognito) provvederà sulla base degli atti di ufficio; nel secondo caso disporrà che venga visitato. Solo così sarà possibile esercitare un controllo sul materiale destinato all'esportazione.

Il sovrintendente dovrà rilasciare la dichiarazione di nulla osta all'esportazione quando non riterrà i documenti di notevole interesse storico; se invece avrà dichiarato il loro notevole interesse storico potrà, discrezionalmente, concedere o meno l'autorizzazione all'esportazione. Così, ad esempio, noi riteniamo che debba concederla nel caso di carte destinate ad integrare un fondo archivistico esistente all'estero. Ne con-

affinché sia portato a conoscenza degli uffici doganali il contenuto dell'art. 38 della legge n. 1409.

¹ O. RANELLETTI, *Teoria delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative*, I. *Concetto e natura*, Torino 1893, p. 172.

segue, ovviamente, che la licenza di esportazione dovrà essere concessa in questo caso esclusivamente per il Paese per il quale sia stata fatta la richiesta.

La denuncia¹, è l'atto introduttivo del procedimento di esportazione con cui il proprietario, o chi per lui, porta a conoscenza dell'amministrazione la sua volontà di trasferire all'estero un archivio o singoli documenti, sia a titolo oneroso che gratuito. L'obbligo della denuncia però non va limitato ai soli casi in cui si abbia trasferimento di proprietà, possesso o detenzione, ma anche alle ipotesi in cui il privato, titolare del diritto reale, decida di stabilire all'estero il proprio domicilio e intenda portare con sé il proprio archivio. E' ovvio che se non si ponesse un tale divieto, la legge potrebbe essere facilmente elusa con un fittizio trasferimento all'estero del domicilio del titolare.

La dichiarazione doganale, secondo la quasi totalità della dottrina², è una libera manifestazione di volontà da parte di colui che ha la disponibilità delle cose circa la destinazione delle cose stesse, capace di creare un rapporto giuridico tra il proprietario, possessore o detentore, e l'amministrazione.

La dottrina, quasi concordemente, esclude che questo rapporto giuridico abbia contenuto negoziale; deve quindi negarsi valore negoziale anche alla dichiarazione doganale « in quanto con quella manifestazione di volontà il proprietario della merce rende sì noto all'amministrazione il suo intendimento di dare alla merce una determinata destinazione, nell'ambito della sfera del suo diritto di disporre dei beni di sua proprietà (salvi i divieti istituiti per ragioni di pubblica economia), ma questa comunicazione non è costitutiva del rapporto doganale, che è voluto soltanto dalla legge (ai fini economici o fiscali) e non dal cittadino, che non ha interesse alcuno alla costituzione del rapporto stesso; in altri termini manca un nesso eziologico fra quella manifestazione di volontà e il sorgere del rapporto doganale »³.

¹ Sulla natura giuridica della denuncia, dal punto di vista ovviamente del diritto amministrativo, vedi: S. ROMANO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova 1937, pp. 27-30.

² M. DI LORENZO, *Istituzioni di diritto doganale*, Roma 1954, p. 18; A. D. GIANINI, *Il rapporto giuridico d'imposta*, Milano 1937, p. 52; A. BERLIRI, *Principi di diritto tributario*, Milano 1957, p. 49.

³ R. ALESSI, *Monopoli, imposte di fabbricazione, dazi doganali*, Torino 1956, p. 83. Va al riguardo precisato che alla dichiarazione non si ricollega la costituzione del rapporto doganale, in quanto questo è determinato da un comportamento obiettivo dell'esportatore, ossia dal passaggio delle merci attraverso la linea doganale, come specifica l'art. 4 della legge doganale.

La richiesta di autorizzazione all'esportazione è atto revocabile solo per quanto concerne la destinazione doganale (art. 19 legge doganale). La disposizione assume particolare rilievo per gli archivi perché, come vedremo, il valore venale dichiarato dall'esportatore nella denuncia deve servire di base per l'eventuale acquisto del materiale da parte dello stato nell'esercizio del diritto di prelazione.

Si è visto però quale importanza rivesta per l'amministrazione archivistica anche la conoscenza della destinazione del materiale: sarebbe, pertanto, opportuno che un'apposita norma regolamentare stabilisse che la comunicazione con cui viene partecipata alla sovrintendenza l'intenzione di mutare destinazione all'archivio debba essere prodotta in ogni caso precedentemente alla emissione da parte dell'ufficio del provvedimento di nulla osta all'esportazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata, anche per esportazioni temporanee, alla competente sovrintendenza archivistica¹. A nostro avviso — e nel silenzio della legge — ciò significa che se il materiale di cui viene richiesta l'esportazione è stato già sottoposto a vincolo l'autorizzazione non può essere concessa se non dalla sovrintendenza che ha emesso il provvedimento di notevole interesse storico in quanto essa sola è a conoscenza del materiale, delle sue vicende, e dei reali motivi che determinano l'esportazione.

¹ Essa dovrebbe essere redatta, preferibilmente su moduli appositamente messi a disposizione dall'amministrazione archivistica, in triplice copia: la prima rimarrà agli atti della sovrintendenza, la seconda verrà restituita alla parte, la terza sarà trasmessa alla dogana di uscita. La richiesta di autorizzazione dovrebbe inoltre fornire le seguenti indicazioni: 1) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore, quando questi sia persona diversa dal proprietario; 2) luogo di destinazione dell'archivio, o del singolo documento, e dogana di confine dalla quale dovrà uscire il materiale; 3) nome, cognome e domicilio del destinatario; 4) numero dei colli, eventuali marche e contrassegni, e loro peso; 5) prezzo dichiarato, in lettere ed in cifre arabe; 6) estremi dell'eventuale dichiarazione di notevole interesse storico; 7) motivi giustificativi della richiesta di esportazione da vagliare secondo i criteri sopraesposti.

Nel formulare queste indicazioni ci siamo ispirati alla legislazione regolamentare (R. D. 30 gennaio 1913, n. 363) vigente per l'esportazione delle opere d'arte e dei libri. La necessità di uniformare il trattamento del materiale archivistico da esportare a quello cui è soggetta l'esportazione delle opere d'arte e dei libri s'impone per vari motivi: la difficoltà frequente di distinzione tra documenti di archivio e libri o manoscritti; la necessità di evitare l'indiscriminata uscita dallo stato di un patrimonio spesso « irripetibile »; l'utilità di una uniformità di procedura, almeno per quanto possibile, perché divergenze puramente formali a nulla gioverebbero se non ad ingenerare confusione; la prospettiva dell'unificazione di tutte le amministrazioni culturali nell'istituenda « amministrazione dei beni culturali ».

Per il materiale non denunziato, e non dichiarato, sembra invece logico ritenere che ufficio competente all'esportazione sia la sovrintendenza avente giurisdizione sull'ultima sede dell'archivio privato, prima cioè che esso venisse avviato alla frontiera. La giacenza in dogana, infatti, non dovrebbe essere considerata altro che come una momentanea sosta del materiale nel viaggio verso la sua nuova sede all'estero.

Il sovrintendente, accertato dagli atti di ufficio che l'archivio od il documento che forma oggetto della denuncia non sia stato già visitato o sottoposto a dichiarazione, delega un funzionario della sovrintendenza a visitare il materiale¹.

Sulla base della relazione ispettiva, il sovrintendente dovrà decidere:

1. se l'archivio possa essere esportato, non rivestendo alcun interesse storico, o rivestendo un interesse storico tale da non impedire l'uscita dal territorio nazionale, o costituendo una serie secondaria, integrativa di fondi principali esistenti nel luogo di destinazione²;

2. se debba imporsi il veto all'esportazione³;

3. se sia opportuno, in caso di trasferimento ad altri del materiale, non solo non consentirne l'esportazione, ma inoltre procedere all'acquisto di esso in applicazione del diritto di prelazione (art. 40);

In questo caso il sovrintendente proporrà al ministero di acquistare l'archivio o il documento, al prezzo indicato nella denuncia di

¹ La denuncia della esportazione, sottoscritta dallo spedite, deve essere accompagnata dall'esibizione materiale dell'archivio o del documento; qualora, peraltro, si tratti di materiale di peso o dimensioni tali da rendere oltremodo difficile od oneroso il trasporto, l'ispezione ed il sigillamento potranno essere effettuate nel luogo in cui si trova il materiale stesso, a spese dello spedite. L'ispettore verificherà il contenuto dei colli e provvederà, per mezzo di un impiegato della carriera ausiliaria dell'amministrazione archivistica, a farli piombare, redigendo il verbale delle operazioni, che dovrà essere sottoscritto da lui e dallo spedite.

² Ove il sovrintendente decida in favore del privato rilascia la seconda copia della richiesta di esportazione (assoggettandola ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 41 della tariffa alleg. A al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492), debitamente compilata e contenente l'esplicita dichiarazione che nulla osta all'esportazione. Nel caso di serie integrativa il nulla osta all'esportazione dovrà essere concesso solamente per quel Paese dove si conserva l'archivio di cui la serie è parte integrante. Altra copia, ugualmente compilata ma esente da bollo, (art. 57 della tariffa alleg. B al D.P.R. sopracitato) sarà inviata — a cura del sovrintendente — alla dogana indicata per l'uscita.

³ In questo caso il sovrintendente lo notificherà in forma amministrativa. Tale notifica, anche se non richiesta dalla legge, sembra tuttavia opportuna.

esportazione, la quale, come si è detto, non potrà, appunto perciò, subire variazioni ¹.

Le disposizioni della legge n. 1409 prescindono dalla alienazione del materiale e si limitano a considerare il trasferimento all'estero sotto il profilo del danno ingente che si viene ad arrecare al patrimonio archivistico nazionale. Noi riteniamo perciò che l'art. 40 debba avere applicazione anche nelle alienazioni a titolo gratuito.

Il fatto stesso che l'art. 40 rimandi all'intero contesto della lettera e) dell'art. 38 (ove si parla anche di trasferimento « a titolo gratuito »), è di sostegno a tale tesi, corroborata peraltro anche dal precedente legislativo in materia (art. 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006) il quale disponeva espressamente che nelle donazioni « il prezzo è determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati ».

Al di là di tali interpretazioni letterali la dottrina ha configurato il diritto di prelazione in modo da autorizzarne, a nostro avviso, un'applicazione estesa agli atti di donazione o di legato. Considerato il potere che la legge attribuisce allo stato, e la causa naturale o prima di tale potere (che è, come si è accennato, la tutela di un particolare interesse pubblico volto alla conservazione e alla valorizzazione degli archivi), il diritto di prelazione sembra rientrare nel campo delle figure espropriative; il potere di acquisto si presenta, cioè, come un potere di espropriazione esercitato in maniera del tutto particolare che, pur differenziandosi dall'espropriazione vera e propria, lo fa qualificare come un istituto ad essa affine ². Quando lo stato decide di acquistare il materiale presentato per l'esportazione si ha infatti un atto che pronun-

¹ Qualora il ministero dell'Interno aderisca alla proposta, notificherà la propria decisione al proprietario ed allo spedizioniere, dandone contemporanea notizia alla sovrintendenza ed all'archivio di stato competenti. In caso di rifiuto ne darà comunicazione alla sola sovrintendenza, la quale rilascerà il nulla osta all'esportazione sempre che, beninteso, non voglia porre il veto all'uscita dallo stato del materiale. Nel periodo di tempo (comunque non superiore a tre mesi a norma dell'art. 40 citato,) in cui si deve perfezionare l'iter della proposta di esercizio del diritto di prelazione potrebbe essere data facoltà al proprietario, possessore o detentore dell'archivio — che potrebbe essere di notevole ingombro e comportare una notevole spesa per la custodia — di stipulare un contratto per il temporaneo deposito del materiale, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 1409, nei locali di un archivio di stato, con l'evidente vantaggio che, nel caso in cui il ministero dell'Interno aderisca alla proposta di esercizio del diritto di prelazione, il materiale non dovrà subire ulteriori spostamenti.

² M. CANTUCCI, *La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico e storico*, Padova 1953, p. 211.

cia il trasferimento dell'archivio al di fuori della volontà del soggetto proprietario il quale, nel momento stesso in cui l'atto gli viene notificato, rimane vincolato alla consegna del materiale ed acquista — per contro — il diritto a ricevere dallo stato, come corrispettivo, una somma pari al valore dichiarato in denuncia. Il valore del materiale tiene luogo dell'indennità ed il corrispettivo del trasferimento coattivo è determinato sulla base del valore venale che l'archivio, od il singolo documento, avrebbe sul libero mercato. Si tratta, quindi, di una vendita coattiva a favore dello stato, costituente un negozio di diritto pubblico della categoria degli atti espropriativi in senso lato che, pur nella diversità del presupposto e della configurazione giuridica, crea un rapporto bilaterale, dato l'obbligo del prezzo gravante sull'amministrazione¹.

In virtù di questo suo carattere espropriativo il diritto di prelazione, esercizio di un potere statale volto alla tutela di un bene pubblico, dovrebbe potersi quindi esercitare anche nei confronti di archivi alienati a titolo gratuito².

Per compiutezza d'argomento, sembra il caso di far rilevare che, posto il carattere discrezionale e non vincolato dell'esercizio del diritto di prelazione, la impugnazione dell'atto in cui si estrinseca tale esercizio rientra nella giurisdizione del consiglio di stato³.

Tornando alla disciplina generale dell'esportazione va notato infine come le stesse norme relative al rilascio dell'autorizzazione alla esportazione definitiva trovano applicazione anche nel caso di esportazione temporanea, con la sola differenza che la licenza verrà concessa per un periodo di tempo limitato; nella richiesta di nulla osta l'interessato dovrà pertanto indicare il periodo di tempo presumibile in cui il materiale resterà all'estero. All'atto della reimportazione la sovrintendenza che ha concesso la licenza verificherà nuovamente il materiale.

II. Le norme oggi in vigore prevedono un caso di possibile esportazione « legale » dei documenti sottraendoli, peraltro, al nulla osta richiesto dalla legge.

¹ Cass. 23. 1, 1953, n. 204, in *Foro amministrativo* 1953, II, 1, 72; Cass. 26. 1956, n. 2291; in *Giurisprudenza italiana*, 1957, I, 1285.

² Nel caso di trasferimento a titolo oneroso il valore del materiale da esportare deve essere indicato, per cui potrà applicarsi l'art. 40 relativo all'esercizio del diritto di prelazione. In caso di cessione a titolo gratuito, invece, la indicazione ha semplice valore dichiarativo e la stima dovrà essere demandata alla sovrintendenza. Così, come si è visto, disponeva il citato art. 22 della vecchia legge archivistica.

³ Vedi, in senso conforme, consiglio di stato, sez. VI, 3 marz. 1954, n. 125, in *Foro amministrativo*, 1954, I, 3, 234.

Il privato possessore, detentore o proprietario, di archivi ha infatti la possibilità di esportare il materiale cedendolo, a titolo oneroso o gratuito che sia, ad un ente ecclesiastico, il quale potrebbe poi esportarlo, sottraendolo ad ogni controllo, sulla base delle norme concordatarie. Perfettamente lecita si appalesa, infatti, la cessione di un archivio già dichiarato di notevole interesse ad un ente ecclesiastico, con il solo obbligo, per il dante causa, della comunicazione prevista dall'articolo 38, e).

Quale verrebbe ad essere la sorte di un archivio ceduto ad un ente del genere?

L'art. 30 del concordato stabilisce che gli istituti ecclesiastici e le associazioni religiose, provvisti di personalità giuridica civile (vale a dire riconosciuti dallo stato italiano) possono acquistare beni. Purtuttavia l'acquisto di beni immobili (sia con negozio *inter vivos* che *mortis causa*, e sia con negozio a titolo oneroso che a titolo gratuito) e dei beni mobili (con negozio a titolo gratuito, quali la donazione, l'istituzione di erede, il legato), sono subordinati ad apposita autorizzazione dell'autorità governativa¹, che viene concessa con provvedimento discrezionale del ministro per l'Interno o del prefetto, a seconda delle rispettive competenze.

De jure condito sarebbe pertanto auspicabile che il ministero dell'Interno desse opportune disposizioni ai prefetti perché, in casi del genere, prima di concedere l'autorizzazione, venga chiesto alla competente sovrintendenza un parere « tecnico », che non sarà naturalmente vincolante, ma che consentirà all'amministrazione archivistica di esercitare, per quanto possibile, una vigilanza sul materiale. E' ovvio infatti che l'acquisizione di un archivio da parte di un ente ecclesiastico, in forza del succitato art. 30 del concordato, che dichiara sottratta a qualsiasi intervento dello stato italiano la gestione dei beni degli enti ecclesiastici, precluderebbe all'amministrazione la possibilità di esercitare la necessaria vigilanza.

La formula usata dal concordato — « gestione di beni » — ritengo non possa estendersi sino al controllo sull'esportazione del bene, ossia,

¹ Scopo di questa autorizzazione quale si rileva dalla relazione alle leggi 27 maggio 1929, nn. 810 e 848, è di impedire il ricrearsi di una manomorta ecclesiastica. Riprova di tale intenzione del legislatore è il fatto che vennero esclusi dall'autorizzazione gli acquisti di beni mobili a titolo oneroso (compravendita). Pur tuttavia nessuna delle leggi in materia parla esplicitamente di manomorta cosicché, nel silenzio della legge, anche l'acquisizione in se stessa di un archivio o di singoli documenti deve essere subordinata ad autorizzazione (artt. 21 e 22 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968).

nel caso specifico, di un archivio privato dichiarato di notevole interesse ed appartenente ad un ente ecclesiastico.

De jure condendo sarebbe auspicabile che il legislatore demandasse l'autorizzazione ad acquistare materiale archivistico anziché alle prefetture ed al ministero (direzione generale per gli affari di culto), alle sovrintendenze archivistiche ed alla direzione generale degli archivi di stato, nelle rispettive competenze.

Una seconda possibilità si presenta, tuttavia, allo stato. Concessa l'autorizzazione, prefettizia o ministeriale che sia, l'ente ecclesiastico procede alla stipula dell'atto o del contratto con il dante causa; orbene, anche questo atto deve essere trasmesso all'autorità competente per l'approvazione e, ove sussistano gravi motivi d'interesse pubblico o dell'ente, il ministero dell'Interno può, con proprio decreto, e sentito l'ordinario diocesano, rifiutare il contratto, ancorché esso venga riconosciuto regolare (art. 29, comma 2°, del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262). E' questa una forma di controllo successivo (oggi molto diffusa per gli enti pubblici), intesa ad ovviare ad inconvenienti non prospettatisi in precedenza od intervenuti nel frattempo.

Qualora però la discrezionale valutazione dell'autorità preposta all'autorizzazione portasse ugualmente a concedere l'autorizzazione all'acquisto, l'amministrazione archivistica potrebbe sempre avvalersi del diritto di prelazione previsto dall'art. 40. Peraltro un tale diritto non potrebbe essere esercitato che in via subordinata, essendo logicamente connesso ad una procedura lunga e complessa, condizionata per di più da un preventivo stanziamento di fondi in bilancio, stanziamento che potrebbe rivelarsi non sufficiente per l'acquisto¹.

Ci sembra di dover qui concludere il nostro rapido *excursus*. L'iter procedurale che abbiamo cercato di delineare, le idee esposte, le questioni sollevate, ci auguriamo possano servire come base di discussione in un momento di transizione tra una legge che è carente ed un regolamento che è ancora di là da venire.

LORENZO MANNINO

Sovrintendenza archivistica per il Lazio

¹ Sarebbe, tuttavia, auspicabile, che le autorità ecclesiastiche, tramite la pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici, all'uopo interessate dall'amministrazione archivistica italiana, diramassero disposizioni affinché tra gli istituti ecclesiastici e l'amministrazione italiana si creasse una più fattiva e reciproca collaborazione.

EXPORTATION D'ARCHIVES OU DE DOCUMENTS ISOLÉS D'INTÉRÊT HISTORIQUE, APPARTENANT À DES PARTICULIERS. *Le problème de l'exportation des archives ou des documents appartenant à des particuliers doit être examiné avec une extrême prudence, mais aussi avec un certain libéralisme: il s'agit en effet de concilier deux droits opposés, le droit du particulier de disposer de ses papiers et celui de l'État, donc de tous, de sauvegarder un bien culturel. Après avoir affirmé les ressemblances qui existent entre l'exportation des documents et celle des objets d'art et des livres, puis examiné les différents aspects juridiques de la situation qui découlent des lacunes dans l'énoncé de la loi et de l'absence d'un règlement d'application, l'A. suggère une procédure qu'il est possible de suivre en cas d'exportation de documents et d'archives. Il s'arrête ensuite sur le cas particulier où l'exportation peut se produire sans l'autorisation préalable de l'administration des Archives d'État. L'A. propose donc quelques remèdes à ce que permet le silence de la loi: cette latitude, si elle se généralisait, conduirait à un grave appauvrissement du patrimoine documentaire italien.*

EXPORTATION OF ARCHIVES OR OF INDIVIDUAL PRIVATE DOCUMENTS OF OUTSTANDING HISTORICAL INTEREST. *The problem of the exportation of archives and of documents owned by private individuals should be examined with extreme caution and a certain open-mindedness, for it involves reconciling two contrasting rights: that of the private individual to dispose of his papers and that of the state (and therefore the public) to safeguard what is a cultural property. Taking into consideration the affinity between the exportation of documents and the exportation of art objects and books, and examining the various legal points of view that the situation brings up because of the vague wording of the law and the lack of regulations for enforcing it, the article suggests a procedure that might be followed for exporting documents and archives. It also deals with a particular case in which exportation may occur without the clearance permit of the State Archive authorities. The article offers several remedies to this legal evasion of the law which, if it became more widespread, would lead to a serious impoverishment of the Italian documentary patrimony.*

EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS O DE DOCUMENTOS INDIVIDUALES DE NOTABLE INTERÉS HISTÓRICO PROPIEDAD DE PARTICULARES. *El problema de la exportación de archivos y de documentos propiedad de particulares debe ser examinado con extrema cautela aunque también con cierta liberalidad: se trata efectivamente de conciliar dos derechos distintos, el del particular a disponer de sus documentos y el del Estado — y en consecuencia, de interés público — a salvaguardar lo que es efectivamente un valor cultural. Partiendo de la premisa que existe un paralelo entre la exportación de documentos y la de objetos de arte y de libros, y en vista de los distintos aspectos jurídicos de presenta la situación, como consecuencia de las lagunas del texto de la ley y de la falta de un reglamento ejecutivo, el A. sugiere un posible procedimiento que puede seguirse en los casos de exportación de documentos y de archivos, examinando luego un caso particular en que la exportación puede efectuarse sin la previa autorización de los Archivos de Estado. Por consiguiente, el A. propone algunos remedios para evitar esta forma — lícita — de eludir el*

cumplimiento de la ley, y que si se generalizase conduciría a graves pérdidas del patrimonio italiano de documentos.

UEBER DIE AUSFUHR VON ARCHIVEN ODER EINZELNEN PRIVATEN URKUNDEN VON WICHTIGER GESCHICHTLICHER BEDEUTUNG. Das Problem der Ausfuhr von Archiven oder Urkunden aus privatem Besitz muss mit ausserordentlicher Vorsicht betrachtet werden, aber auch mit gewisser Freigebigkeit, denn es handelt sich hier darum, zwei entgegenstehende Rechte zu vereinigen, nämlich dasjenige des Privatbesitzers über seine Papiere nach Wunsch zu verfügen, und dasjenige des Staates, d.h. der Öffentlichkeit, ein Kulturgut zu schützen. Nachdem vorausgesetzt wurde, dass zwischen der Ausfuhr von Urkunden und der von Kunstgegenständen und Büchern Ähnlichkeit besteht und nachdem die verschiedenen juristischen Aspekte der Lage aus einem lückenhaften Wortlaut des Gesetzes und aus Mangel an Ausführungsbestimmungen entstanden, geklärt worden waren, wurde von seiten des Autors ein mögliches Verfahren für die Ausfuhr von Archiven und einzelnen Urkunden vorgeschlagen. Ein Sonderfall wurde zuletzt beleuchtet, in welchem die Ausfuhr auch ohne vorgängiger Erlaubnis der Archivverwaltung vor sich gehen dürfte. Im übrigen schlägt der Verfasser einige Abhilfen für diese zwar zulässigen Umgehungen des Gesetztes vor, welche aber wenn verallgemeinert, zu einer schweren Verarmung des italienischen Urkundenvermögens führen würden.



